



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO  
DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBIO E SERIO

# I COMUNI RIVIERASCHI E CONSORZI B.I.M.

**Norme di legge  
e  
Considerazioni**



# I COMUNI RIVIERASCHI

di DR. SALVATORE CARRIAGGIO  
Dirigente Ministero Finanze



Con e s. ricava dalle disposizioni contenute negli articoli 52 e 53 del T.U. 11.12.1956, n. 1775, il legislatore ha voluto attribuire compensi agli Enti locali, a ristoro della ricchezza perduta a causa della sottrazione dell'uso dell'acqua e dei danni arrecati all'ambiente naturale in conseguenza dell'attuazione di grandi derivazioni per produzione di energia elettrica.

Questa esigenza venne, in precedenza, sentita quando con decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664 (art. 23), parzialmente modificato dall'art. 40 del R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, vennero già emanate norme intese ad attribuire agli Enti quel corrispettivo, chiamato poi sovracano, dall'art. 53 del Testo Unico.

Beneficiari di detto sovracano sono i Comuni rivieraschi e le rispettive Amministrazioni Provinciali.

Nella definizione, che risulta dall'art. 52 dello stesso T.U., sono rivieraschi i Comuni i cui territori ricadono nel tratto compreso tra il punto ove ha termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di restituzione.

Una così tassativa definizione non permette di considerare rivierasco un Comune nel quale sia collocata la centrale di produzione dell'energia elettrica od altro impianto relativo e che non sia, nello stesso tempo, rivierasco del corso d'acqua nel senso sopra indicato.

Per riuscire nel terzo specifico dei rivieraschi, è d'uopo una precisazione circa l'applicazione del punto comma del citato art. 53 sotto l'aspetto

zo comma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, che riguarda quelle derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche vengono restituite in un corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate.

In tale caso la legge ha demandato al Ministro per le Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di stabilire tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracano debba essere ripartito.

Il predetto Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha precisato che a norma di cui sopra non ha invece modificato la qualifica di ente rivierasco di cui all'art. 52 come sopra detto, nel quale chiara-

mente ed inequivocamente essa viene definita con riferimento al corso d'acqua da cui viene effettuata la derivazione e non a quello che riceve le acque restituite.

Detto degli aventi diritto, il citato art. 53 dava facoltà al Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici di attribuire agli Enti locali un ulteriore canone annuo a carico dei concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di energia elettrica (potenza superiore a kW 220) nel caso che l'energia stessa venisse trasportata oltre il raggio di quattro chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi.

La ripartizione dell'attributo sovracano venne deter-

data al Ministro delle Finanze e la quota annuale di ciascun Comune non poteva eccedere l'ammontare delle spese obbligate risultanti dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione.

Le Amministrazioni Provinciali partecipavano al riparto nel solo caso che l'energia o parte di essa venisse trasportata fuori il territorio provinciale e limitatamente ad un quarto del corrispondente sovracano, restando i rimanenti tre quarti ripartibili fra i Comuni rivieraschi.

Non è che tale assetto legislativo fosse immune da critiche, avendo dato luogo a difficoltà sia di interpretazione riguardante, in particolare, la condizione del trasporto dell'energia oltre il raggio dei 15 Km, sia per il necessario espletamento di istruttorie, il più delle volte complesse e protratte nel tempo, per l'accertamento dei presupposti voluta dalla legge, istruttorie cui erano chiamati diversi uffici, spesso contrastanti nelle proposte.

# GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664

## Concernente le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche

Le prime disposizioni di legge sui sovraccarichi sono contenute nel Decreto Luogotenenziale n. 1664/1916. L'art. 28, in particolare, prevedeva, tra le altre disposizioni, la possibilità di riservare, ad uso esclusivo di servizi pubblici, a favore dei comuni rivieraschi, cioè quelli compresi lungo il corso d'acqua tra il termine del rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, fino ad un decimo della energia.



# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 21 dicembre 1956

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-234 552-554  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-104 842-737 850-144

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI  
 IN ITALIA: Abbonamento annuo L. 8050 - Semestrale L. 4510  
 Trimestrale L. 2610 - Un fascicolo L. 40.  
 ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio della inserzioni)  
 IN ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4520  
 Trimestrale L. 2620 - Un fascicolo L. 40.  
 ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disgiunti devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
 Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 40 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone «La Stampa») e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## LEGGE 4 dicembre 1956, n. 1377

### Sostituzione dell'art. 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
promulga:

la seguente legge:

**Art. 1.** L'art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi o delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso.

Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche

delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione.

Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni o Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito.

Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo».

**Art. 2.** Per tutte le concessioni già assentite, comprese quelle per le quali abbia già avuto la liquidazione del sovracanone, le norme di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1957.

## Sovracanoni Comuni Rivieraschi

Misure unitarie del sovraccanone per kW di potenza nominale

| Periodo                 | Provvedimento                    | Misura unitaria/kW    |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| 01/01/1957 - 31/01/1962 | L. 04/12/1956 n. 1377            | £ 436 € 0,23          |
| 01/02/1962 - 31/12/1979 | L. 21/12/1961 n. 1503            | £ 800 € 0,41          |
| 01/01/1980 - 31/12/1981 | L. 22/12/1980 n. 925             | £ 1 200 € 0,62        |
| 01/01/1982 - 31/12/1983 | D.M. 28/11/1981 n. 33199         | £ 1.614 € 0,83        |
| 01/01/1984 - 31/12/1985 | D.M. 19/11/1983 n. 34096         | £ 2.141 € 1,11        |
| 01/01/1986 - 31/12/1987 | D.M. 26/11/1985 n. 34404         | £ 2.532 € 1,31        |
| 01/01/1988 - 31/12/1989 | D.M. 25/11/1987 n. 33941         | £ 2.802 € 1,45        |
| 01/01/1990 - 31/12/1991 | D.M. 25/01/1990 n. 30248         | £ 3 135 € 1,62        |
| 01/01/1992 - 31/12/1993 | D.M. 07/08/1992 n. 30042         | £ 3.535 € 1,83        |
| 01/01/1994 - 31/12/1995 | D.M. 01/02/1994 n. 31661         | £ 3.871 € 2,00        |
| 01/01/1996 - 31/12/1997 | D.M. 26/01/1996 n. 55055         | £ 4.250 € 2,19        |
| 01/01/1998 - 31/12/1999 | D.M. 16/01/1998 n. 54504         | £ 4.445 € 2,30        |
| 01/01/2000 - 31/12/2001 | D.M. 30/11/1999 n. 78879         | £ 4.601 € 2,38        |
| 01/01/2002 - 31/12/2002 | L. 28/12/2001 n. 448             | € 3,50                |
| 01/01/2003 - 31/12/2003 | L. 27/12/2002 n. 289             | € 4,50                |
| 01/01/2004 - 31/12/2005 | D.Ag.Demanio 27/11/2003 n. 45223 | € 4,73                |
| 01/01/2006 - 31/12/2007 | D.Ag.Demanio 31/1/2006           | € 4,91                |
| 01/01/2008 - 31/12/2009 | D.Ag.Demanio 21/12/2007 n. 46797 | € 5,09                |
| 01/01/2010 - 31/12/2011 | D.Ag.Demanio 20/01/2010          | € 5,27                |
| 01/01/2010 - 31/12/2011 | L. 30/7/2010, n. 122             | € 7,00(1) e € 5,27(2) |
| 01/01/2012 - 31/12/2013 | D.Ag.Demanio 30/11/2011          | € 7,35(1) e € 5,53(2) |

(1) Per le grandi derivazioni con potenza nominale media maggiore a kW 3.000

(2) Per le piccole derivazioni con potenza nominale media da kW 270 fino a kW 3.000



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO  
DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO

**STATUTO  
APPROVATO CON DECRETO PREFETTIZIO**

N. 248 - Div. IV  
Bergamo, 6 giugno 1956

**IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

VISTO il proprio decreto n. 19730 Div. IV del 31 dicembre 1955, con il quale veniva costituito ai sensi dell'art. 1 della Legge 27/12/1953, n. 959, e degli artt. 156 e segg. della legge Comunale e Provinciale 3/3/1934, n. 383, il Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Lago di Como, con Brembo e il Serio, delimitato con decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7118, comprendente n. 87 Comuni della Provincia, e si faceva riserva di approvare con successivo provvedimento lo Statuto del Consorzio stesso e di fissarne la sede,  
RITENUTO di poter sciogliere la riserva di cui al citato decreto numero 19730 del 31/12/1955.

SENTITO il parere favorevole della G.P.A., espresso in seduta del 18/5/1956;  
VISTI gli artt. 156 e segg. del T.U.L.C.P. 1934, n. 383;

**DECRETA:**

- 1) È approvato lo Statuto del Consorzio del bacino imbrifero montano del Lago di Como, col Brembo e il Serio, costituito con decreto prefettizio n. 19730 Div. IV del 31 dicembre 1955, statuto che consta di n. 26 artt. e che forma parte integrante del presente decreto.
- 2) La sede del Consorzio in parola è fissata in Bergamo.
- 3) Il presente decreto sarà pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Provincia e sul Bollettino Amministrativo della Prefettura e sarà comunicato ai Sindaci dei Comuni interessati.

IL PREFETTO  
Caso



# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 31 dicembre 1953

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI  
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-238 51-354  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-146

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI  
 in ITALIA: Abbonamento annuo L. 6000 - Semestrale L. 4510  
 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40  
 ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)  
 in ITALIA: Abbonamento annuo L. 6000 - Semestrale L. 4510  
 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.  
 ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

*I fascicoli distaccati devono essere richiesti entro 20 giorni dalla data di pubblicazione*

L'imparto dei abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1.2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato  
 Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunci da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La "Gazzetta Ufficiale" e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24) in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 8; in FIRENZE, via Cavour n. 48r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 48r - Napoli, via Chiaia n. 8 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## LEGGE 27 DICEMBRE 1953 n. 959

**Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.**

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
 promulga:

la seguente legge:

**Art. 1.** Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura e foreste stabilisce con proprio decreto, quali sono i «bacini imbriferi montani» nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di 3/5 di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più province qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi in consorzio per ogni provincia.

Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra comuni di più province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanoone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro per i lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale art. 52 del testo unico.

I consorzi di cui al comma precedente sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 al pagamento di un sovracanone annuo di L. 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

- a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale;
- b) dalla data di entrata in funzione degli impianti negli altri casi;
- c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministero per i lavori pubblici comunicherà a quello per le finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracannoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracannoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; in relazione ai bisogni della singola zona e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il consorzio dei comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

**Art. 2.** Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia al Ministro dei lavori pubblici il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

**Art. 3.** I consorzi previsti dall'articolo 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi è consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti più vicine o meglio ubicate rispetto al Comune interessato, ed a scelta di questi:

- a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;
- b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300 per chilowatt di potenza nominale media.

I consorzi ed i comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece di sovracanone dopo che il Ministro per i lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'articolo 1.

**Art. 4.** Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1958

EINAUDI  
Pella - Merlin - Fantani -  
Salomone, - Gava -  
Vanoni

Visto il Guardasigilli. Azara

## Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia al 100.000, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

## DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del lago di Como e del Brembo e Serio, entrambi affluenti dell'Adda sublacuale, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

## Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Lago di Como e del Brembo e Serio, entrambi affluenti dell'Adda sublacuale, è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

## Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del lago di Como e del Brembo e Serio ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) *Provincia di Como*: comuni di Sorico, Montemezzo, Trezzano, Vercana, Domaso, Livo, Peglio, Dosso del Liro, Gravedona, Consiglio di Rumo, Stazione Germanico, Garzeno, Dongo, Musso, Pianello del Lario, Cremia, Santa Maria Rezzonico, Cusino, Grandola e Uniti, Carlazzo, Plesio, Menaggio, Griante, Tremezzo, Mezzegra, Lenno Ossuccio, Sala Comacina, Colonno, Pigra, Blessagno, San Fedele Intelvi, Pello Intelvi, Castiglione d'Intelvi, Casasco di Intelvi, Cerano d'Intelvi, Schignano, Dizzasco, Brienno, Laglio, Carate Urio, Moltrasio, Cernobbio, Como, Brunate, Tavernerio, Blevio, Torno, Faggeto Lario, Albavilla, Erba, Albese con Cassano, Caglio, Pognana Lario, Zelbio, Sormano, Nesso, Veleso, Lezzeno, Bellagio, Civenna, Oliveto Lario, Magreglio, Barni, Lasnigo, Valbrona, Valmadrera, Civate, Cesello Brianza, Galbiate, Olginate, Valgryghentino, Airuno, Colico, Dorio, Vestreno, Suelgio, Introzio, Tremenico, Pagnona, Premana, Introbio, Cusargo, Vendrogno, Bellano, Derzio, Margno, Tavecchio, Parlasco, Cortenova, Primaluna,

Pasturo, Barzio, Moggio, Cassina Valsassina, Cremona, Ballabio, Morterone, Varenna, Esino Lario, Lierna, Mandello del Lario, Abbadia Lariana e Lecco.

B) *Provincia di Bergamo*: comuni di Erve, Calorzio-corte, Carenno, Torre De Busi, Valbondione, Gromo, Ardesio, Villa d'Ogna, Castione della Presolana, Rovetta, Clusone, Parre, Nossa, Gandino, Casnigo, Oneta, Gorno, Premolo, Colzate, Vertova, Peia, Lefte, Spinone dei Castelli, Gaverina, Albino, Pradalunga, Alzano Lombardo, Scanzorosciate, Torre Boldone, Ranica, Sorisole, Bergamo, Ponteranica, Nembro, Selvino, Avatico, Cene, Gazzaniga, Carona, Foppolo, Valleve, Branzi, Mezzoldo, Piazzatore, Averara, Valtorta, Ornica, Casio, Santa Brigida, Cassiglio, Veduggio, Olmo al Brembo, Piazzolo, Isola di Fondra, Roncobello, San Martino dei Calvi, San Giovanni Bianco, Oltre il Colle, Serina, Dossena, Taleggio, Brumano, Berbenno, Camerata Cornello, Furiplano, Valle Imagna, Rota d'Imagna, Valsecca, Locatello, Corna, Sant'Omobono Imagna, Costa Valle Imagna, Bedulita, Roncola, Capizzone, Strozza, Almenno San Salvatore, Almenno San Bartolomeo, Palazzago, Villa d'Almè, Sedrina, Ubiale Clanezzo, Zogno, San Pellegrino, Gerosa, Biello, Brembilla e Caprino Bergamasco.

## Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, addì 14 dicembre 1954

Il Ministro: ROMITA

## DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1954.

Delimitazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio e Garda, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il voto 12 ottobre 1954, n. 1830, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Ministro per l'Agricoltura e per le foreste;

Decreta:

## Art. 1.

Ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio e Garda è delimitato come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

## Art. 2.

I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Sarca-Mincio e Garda ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO  
DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO

## Suddivisione per Zone

### Zona 1

#### ALTA VALLE BREMBESIANA

Quota riparto fondo comune 24%

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1) Averara         | 12) Piazzolo          |
| 2) Bronzi          | 13) Riccobello        |
| 3) Carona          | 14) Piazza Brembana   |
| 4) Cassiglio       | 15) S. Eufidia        |
| 5) Custo           | 16) Valieve           |
| 6) Foppolo         | 17) Valtorta          |
| 7) Isola di Fondra | 18) Camerata Cornello |
| 8) Mezzokio        | 19) Lenna             |
| 9) Olmo al Brembo  | 20) Molo De Calvi     |
| 10) Ornica         | 21) Vainagra          |
| 11) Piazzatorre    |                       |

### Zona 2

#### MEDIA VALLE BREMBESANA

Quota riparto fondo comune 13%

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1) Bergamo             | 12) Utirole Cianezzo |
| 2) Brembilla           | 13) Taleggio         |
| 3) Dossena             | 14) Veduggio         |
| 4) Gerosa              | 15) Villa d'Almè     |
| 5) Oltre il Colle      | 16) Zogno            |
| 6) Pontetrasone        | 17) Bracca           |
| 7) S. Giovanni Bianco  | 18) Algha            |
| 8) S. Pellegrino Terme | 19) Biello           |
| 9) Sedrina             | 20) Cornalba         |
| 10) Serina             | 21) Costa Serena     |
| 11) Sonsole            |                      |

### Zona 3

#### ALTA VALLE SERIANA

Quota riparto fondo comune 24%

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1) Anlesio                  | 9) Premolo              |
| 2) Castione della Presolana | 10) Rovetta             |
| 3) Chiusone                 | 11) Valfondione         |
| 4) Gorno                    | 12) Villa d'Osio        |
| 5) Grotto                   | 13) Gandolfo            |
| 6) Ponte Nossio             | 14) Valquarone          |
| 7) Usmate                   | 15) Parlo               |
| 8) Pave                     | 16) Oltressanico A.s.r. |



CONSORZIO DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO  
DEL LAGO DI COMO E FIUMI BREMBO E SERIO

Suddivisione per Zone

**Zona 4**

**VALLE VALDESQUANA**

Quota riparto fondo comune 13%

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1) Albino          | 12) Pradalunga        |
| 2) Alzano Lombardo | 13) Peia              |
| 3) Aviatico        | 14) Ranico            |
| 4) Casnigo         | 15) Cozzate S. Andrea |
| 5) Cene            | 16) Scanzosciate      |
| 6) Colzate         | 17) Selvino           |
| 7) Gerdino         | 18) Spilzere al Lago  |
| 8) Gaverina        | 19) Torre Boldone     |
| 9) Gazzaniga       | 20) Vertova           |
| 10) Leffe          | 21) Bianzano (*)      |
| 11) Nembro         | 22) Florano al Seno   |

**Zona 5**

**VALLE MAGNA E VALLE S. MARINO**

Quota riparto fondo comune 13%

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1) Almenno S. Bartolomeo  | 14) Rota frangia              |
| 2) Almenno S. Salvatore   | 15) S. Omobono Imagna         |
| 3) Berdulla               | 16) Stozza                    |
| 4) Berbenno               | 17) Valsecra                  |
| 5) Busnato                |                               |
| 6) Capizzone              | 18) Calozocorte               |
| 7) Caprio Berquatasco     | 19) Carenno                   |
| 8) Coma Imagna            | 20) Eive                      |
| 9) Costa Valle Imagna     | 21) Torre del Bus             |
| 10) Fuisiano Valle Imagna | 22) Carico                    |
| 11) Lorestallo            | 23) Pontida                   |
| 12) Palazzago             | 24) Sotto il Monte Gio. XXIII |
| 13) Ranico                | 25) Villa d'Adda              |

+ 8%

**Zona 6**

**COMUNI PRIVERASCHI**

Quota riparto fondo comune 5%

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1) Alate               | 13) Medolago        |
| 2) Bonate Sopra        | 14) Osio Sopra      |
| 3) Bonate Sotto        | 15) Osio Sotto      |
| 4) Broniate Sopra      | 16) Paladina        |
| 5) Caluso d'Adda       | 17) Ponte S. Pietro |
| 6) Canonica d'Adda     | 18) Presezzo        |
| 7) Capriate S. Germano | 19) Solza           |
| 8) Curma               | 20) Susto           |
| 9) Ornate              | 21) Trevico         |
| 10) Pozzo d'Adda       | 22) Valfranco       |
| 11) Pogg.              | 23) Villa di Serio  |
| 12) M. J. e.           |                     |

## Sovracanoni Bacini Imbriferi Montani

Misure unitarie del sovracanone per kW di potenza nominale

| <i>Periodo</i>          | <i>Provvedimento</i>     | <i>Misura unitaria/kW</i> |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 15/01/1954 – 31/12/1979 | L. 27/12/1953 n. 959     | £ 1.300 € 0,67            |
| 01/01/1980 – 31/12/1981 | L. 22/12/1980 n. 925     | £ 4.500 € 2,32            |
| 01/01/1982 – 31/12/1983 | D.M. 24/11/1981 n. 1488  | £ 6.052 € 3,13            |
| 01/01/1984 – 31/12/1985 | D.M. 24/11/1983 n. 2561  | £ 8.031 € 4,15            |
| 01/01/1986 – 31/12/1987 | D.M. 19/11/1985 n. 1691  | £ 9.500 € 4,91            |
| 01/01/1988 – 31/12/1989 | D.M. 13/11/1987 n. 1554  | £ 10.516 € 5,43           |
| 01/01/1990 – 31/12/1991 | D.M. 24/11/1989 n. 1734  | £ 11.767 € 6,08           |
| 01/01/1992 – 31/12/1993 | D.M. 25/11/1991 n. 44    | £ 13.261 € 6,85           |
| 01/01/1994 – 31/12/1995 | D.M. 10/11/1993 n. 287   | £ 14.521 € 7,50           |
| 01/01/1996 – 31/12/1997 | D.M. 28/11/1995 n. 131   | £ 15.944 € 8,23           |
| 01/01/1998 – 31/12/1999 | D.M. 27/11/1997 n. 241   | £ 16.677 € 8,61           |
| 01/01/2000 – 31/12/2001 | D.M. 21/12/1999 n. 13891 | £ 17.261 € 8,91           |
| 01/01/2002 – 31/12/2002 | L. 28/12/2001 n. 448     | € 13,00                   |
| 01/01/2003 – 31/12/2003 | L. 27/12/2002 n. 289     | € 18,00                   |
| 01/01/2004 – 31/12/2005 | D.M. 9/2/2004            | € 18,90                   |
| 01/01/2006 – 31/12/2007 | D.M. 30/11/2005          | € 19,62                   |
| 01/01/2008 – 31/12/2009 | D.M. 27/11/2007          | € 20,35                   |
| 01/01/2010 – 31/12/2011 | D.M. 25/11/2009          | € 21,08                   |
| 01/01/2010 – 31/12/2011 | L. 30/7/2010, n. 122     | € 28,00(1) c € 21,08(2)   |
| 01/01/2012 – 31/12/2013 | D.M. 30/11/2011          | € 29,40(1) c € 22,13(2)   |

(1) Per le grandi derivazioni con potenza nominale media maggiore a kW 3 000

(2) Per le piccole derivazioni con potenza nominale media da kW 220 fino a kW 3 000

# RIPARTO SOVRACCANONI RIVIERASCHI IMPIANTI

## FIUME BREMBO

## FIUME SERIO

|   |   |
|---|---|
| <p><b>1 Lenna</b> <span style="float: right;">1.387,25 KWh</span></p> <p>Comune di Olmo al Brembo <span style="float: right;">19,75%</span></p> <p>Comune di Piazza Brembana <span style="float: right;">30,82%</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di Lenna <span style="float: right;">24,43%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>2 S.Giovanni Bianco</b> <span style="float: right;">667,40 KWh</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di San Giovanni Bianco <span style="float: right;">75,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>Cartiera Cima s.p.a.:</b> <span style="float: right;">2.054,65 KWh</span></p> <hr/> <p><b>8 Clanezzo - Brembo</b> <span style="float: right;">1.974,25 KWh</span></p> <p>Comune di Segrina <span style="float: right;">20,00%</span></p> <p>Comune di Brembilla <span style="float: right;">2,00%</span></p> <p>Comune di Ubbiate Clanezzo <span style="float: right;">46,00%</span></p> <p>Comune di Zogno <span style="float: right;">5,00%</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di Villa d'Alme' <span style="float: right;">2,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>10 Bordogna</b> <span style="float: right;">20.588,23 KWh</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di Roncobello <span style="float: right;">14,00%</span></p> <p>Comune di Valleve <span style="float: right;">3,00%</span></p> <p>Comune di Moio de' Calvi <span style="float: right;">14,00%</span></p> <p>Comune di Carona <span style="float: right;">14,50%</span></p> <p>Comune di Isola di Fondra <span style="float: right;">10,50%</span></p> <p>Comune di Branzi <span style="float: right;">19,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>11 S.Pietro D'Orzio Parina</b> <span style="float: right;">2.023,19 KWh</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di Oltreil Colle <span style="float: right;">17,50%</span></p> <p>Comune di Serina <span style="float: right;">17,50%</span></p> <p>Comune di Dossona <span style="float: right;">17,50%</span></p> <p>Comune di Lenna <span style="float: right;">1,00%</span></p> <p>Comune di San Giovanni Bianco <span style="float: right;">17,50%</span></p> <p>Comune di Camerata Cornello <span style="float: right;">4,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>3 Esterle</b> <span style="float: right;">27.395,00 KWh</span></p> <p>Provincia di Milano <span style="float: right;">5,75%</span></p> <p>Comune di Robbiate <span style="float: right;">10,20%</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">8,25%</span></p> <p>Comune di Brivio <span style="float: right;">6,00%</span></p> <p>Provincia di Lecco <span style="float: right;">11,00%</span></p> <p>Comune di Suisio <span style="float: right;">2,75%</span></p> <p>Comune di Imbersago <span style="float: right;">2,85%</span></p> <p>Comune di Paderno d'Adda <span style="float: right;">11,35%</span></p> <p>Comune di Comate D'Adda <span style="float: right;">17,00%</span></p> <p>Comune di Cisano Bergamasco <span style="float: right;">2,00%</span></p> <p>Comune di Pontida <span style="float: right;">2,75%</span></p> <p>Comune di Villa d'Adda <span style="float: right;">6,00%</span></p> <p>Comune di Calusco d'Adda <span style="float: right;">9,50%</span></p> <p>Comune di Medolago <span style="float: right;">1,75%</span></p> <p>Comune di Calco <span style="float: right;">2,85%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>Edison S.p.a.:</b> <span style="float: right;">40.207,00 KWh</span></p> | <p><b>14 Gromo</b> <span style="float: right;">2.534,63 KWh</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di Valgoglio <span style="float: right;">40,00%</span></p> <p>Comune di Gromo <span style="float: right;">35,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>15 Gandellino</b> <span style="float: right;">3.320,86 KWh</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di Valbondione <span style="float: right;">13,00%</span></p> <p>Comune di Gandellino <span style="float: right;">62,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>16 Ogna Superiore</b> <span style="float: right;">559,65 KWh</span></p> <p>Comune di Oltressenda Alta <span style="float: right;">57,00%</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di Villa d'Ogna <span style="float: right;">18,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>17 Ogna Inferiore</b> <span style="float: right;">572,75 KWh</span></p> <p>Comune di Oltressenda Alta <span style="float: right;">5,00%</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di Villa d'Ogna <span style="float: right;">70,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>24 Dossi</b> <span style="float: right;">4.158,15 KWh</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di Valbondione <span style="float: right;">75,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>25 Gavazzo</b> <span style="float: right;">300,00 KWh</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>1 Ardesio - Ludrigno</b> <span style="float: right;">2.536,44 KWh</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di Ardesio <span style="float: right;">75,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>2 Ardesio - Ludrigno</b> <span style="float: right;">4.061,17 KWh</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di Gromo <span style="float: right;">31,00%</span></p> <p>Comune di Ardesio <span style="float: right;">44,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>1 Cotonificio Zoppi</b> <span style="float: right;">287,04 KWh</span></p> <p>Comune di Nembro <span style="float: right;">28,00%</span></p> <p>Comune di Albino <span style="float: right;">2,00%</span></p> <p>Comune di Alzano Lombardo <span style="float: right;">24,00%</span></p> <p>Comune di Ranica <span style="float: right;">6,00%</span></p> <p>Comune di Pradalunga <span style="float: right;">5,00%</span></p> <p>Comune di Villa di Serio <span style="float: right;">10,00%</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>2 Cotonificio Crespi</b> <span style="float: right;">229,11 KWh</span></p> <p>Comune di Pradalunga <span style="float: right;">14,00%</span></p> <p>Comune di Nembro <span style="float: right;">52,00%</span></p> <p>Comune di Albino <span style="float: right;">9,00%</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> <p><b>20 Aviasco</b> <span style="float: right;">2.270,84 KWh</span></p> <p>Provincia di Bergamo <span style="float: right;">25,00%</span></p> <p>Comune di Valgoglio <span style="float: right;">75,00%</span></p> <p style="text-align: right;"><b>100,00%</b></p> |
|---|---|

## Sovracanone, una giurisprudenza pacifica

### Sul cosiddetto sovracanone

Sulle risorse idriche di un territorio esiste una sorta di diritto delle collettività territoriali di riferimento: lo Stato è infatti il gestore della risorsa idrica, conferisce le concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche, organizza le politiche in vista del rifornimento energetico nazionale (anche se adesso queste politiche sono in parte di competenza regionale), ma il diritto alla risorsa non appartiene allo Stato ma alle collettività locali, quali espressione del loro diritto al territorio.


Si tratta di una sorta di diritto di uso civico, anzitutto perché l'acqua è una delle componenti fondamentali del territorio che circonda una comunità e rappresenta uno strumento essenziale per la vita degli uomini e della realtà produttiva in genere. Nel momento in cui l'utilizzo di quantità rilevanti di acqua è destinato alla produzione di energia elettrica - attività produttiva di ricchezza che viene però sfruttata attraverso lo strumento della concessione di derivazione, da imprese industriali, soggetti quindi del tutto estranei alla collettività locale - la legge riserva espressamente una parte dei proventi scaturenti da tali attività produttiva alle collettività locali.

In sostanza, la legge impone un ritorno alla collettività locale dei proventi che derivano dallo svolgimento di attività industriali sulle acque. Il "ritorno" può avvenire, come è noto, attraverso il cd. sovracanone, ovvero attraverso l'erogazione di energia elettrica gratuita alla collettività stessa (cfr. art. 52 e 53 t.u.n. 1775/1933; art. 1, l. n.

959/1953, e succ. artt. 27, 10 co. l.n 488/01, e art. 31, 10° c.l.n. 289/02 di incremento dell'importo del cd. sovracanone).

In entrambi i casi si tratta di un ristoro parziale della collettività, a fronte dell'uso industriale delle acque; un ritorno, appunto, ai titolari del diritto originario di godimento delle acque, delle risorse derivanti dallo sfruttamento delle acque stesse; diritto di natura patrimoniale, imputato alle collettività locali, che il legislatore ha voluto riconoscere alle collettività stesse.

Per certi aspetti tale diritto contiene l'idea di un risarcimento degli eventuali danni che il dirottamento della risorsa idrica ad altri scopi può produrre nell'ambito del territorio: ma la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il diritto al cd. sovracanone da parte delle popolazioni locali



Prof. Avv. Vincenzo Conelli Ielli



# Approfondimenti

non è correlato al danno prodotto e nasce comunque dalla concessione a prescindere dall'utilizzo concreto delle acque da parte del concessionario (Trib. Sup. A.A.PP. 10.7.1985 n. 44; 14.10.1993 n. 97).

Il sovracanone infatti è una prestazione patrimoniale che la legge impone ai concessionari delle derivazioni di energia elettrica a favore delle popolazioni locali per il solo fatto dell'esistenza della concessione e quindi del potenziale uso delle acque al fine della produzione dell'energia elettrica: prestazione che non ha carattere indennitario ma "è correlata solo all'esistenza attuale e non all'uso effettivo della concessione di derivazione" e che costituisce "il presupposto materiale di una imposizione finalizzata ad integrare le risorse degli enti territori interessati, nel quadro di una esigenza di sostegno all'autonomia locale", e che si differenzia dal canone di concessione "per destinatario (non il titolare della concessione), finalizzazione (progresso economico e sociale delle popolazioni, realizzazione di opere di sistemazione montana), e natura giuridica" (cfr. da ult. Cass. S.U. 8.8.2005 n. 16602; Corte Cost. n. 553/2002; e nella giurisprudenza di merito Trib. Sup. A.A.PP. n. 44/85 e 97/93 cit.).

## Sui Consorzi BIM e sui loro rapporti con le Unioni di Comuni e le Comunità montane

In nome della collettività locale, il titolare del diritto al cd. sovracanone (ovvero all'erogazione dell'energia elettrica) è il Comune, quale ente rappresentativo della comunità locale stessa.

Tuttavia il Comune non può disperdere nell'ambito del bilancio comunale i proventi derivanti dal cd. sovracanone, in quanto essi sono destinati alla collettività locale quale ristoro per l'uso industriale delle acque, di cui è titolare originaria la collettività stessa. Come i beni civici, i proventi derivanti dal cd. sovracanone devono essere necessariamente destinati ad opere di interesse generale della collettività.


Da qui nasce l'esigenza dell'istituzione dei Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani, struttura organizzativa tipica prevista dal legislatore che, con gli introiti del cd. sovracanone, agisce per la realizzazione di opere di interesse della collettività locale, al fine di sfruttare al meglio le poche risorse disponibili.

Il Consorzio BIM è un ente funzionale a carattere associativo e volontario previsto ex lege per la gestione dei fondi provenienti dal sovracanone. E, proprio dal suo carattere associativo e volontario deriva ovviamente il diritto del Comune di non aderire al Consorzio stesso. Si ricorda infatti che il Consorzio BIM viene istituito soltanto se i 3/5 dei Comuni siti nell'ambito del bacino di riferimento acconsentano alla sua costituzione.

Come noto, l'ente funzionale è caratterizzato dalla rappresentatività di interessi di una determinata categoria: esso presuppone una comunità di soggetti, portatori di determinati interessi, che si autogoverna; attraverso organi che sono espressione della comunità stessa. In ciò gli enti funzionali sono accomunati agli enti del governo territoriale, come i Comuni, con la differenza che questi ultimi sono enti a fini generali ed hanno come comunità di riferimento la comunità territoriale nella sua interezza, mentre gli enti funzionali esprimono interessi di settore.

Trattandosi di enti funzionali, quindi, i BIM nulla hanno a che vedere con le Unioni di Comuni (art. 32 TUEL), né con le Comunità montane, enti a fini generali.

L'ente funzionale BIM infatti è istituito per il raggiungimento di specifici e particolari scopi: la riscossione e gestione di una specifica entrata economica, il cd. sovracanone, peraltro entrata vincolata alla realizzazione di opere di interesse generale alla collettività di riferimento, per favorire lo sviluppo delle zone di montagna (Cons. St., V, 15.2.2002 n. 899). Anche la Comunità montana è un ente costituito per il governo dei territori di montagna. Ma esso è un ente a fini generali, e, come il Comune e come l'Unione di



Comuni, è destinatario di compiti di governo generale dei territori di pertinenza. Mentre per la specifica gestione delle politiche della montagna connesse all'utilizzazione dei proventi del sovracanone, la legge prevede una forma organizzativa tipica costituita dai Consorzi BIM.

È perciò di dubbia legittimità costituzionale la norma (art.5 l. n.925/1980) che consente alle Regioni di sciogliere i Consorzi BIM, previo assenso della maggioranza dei comuni e sentite le Comunità montane, trasferendo a queste ultime funzioni, beni mobili ed immobili etc, del Consorzio.

La Corte Costituzionale non è stata mai investita della specifica questione, ma con la sentenza n.533/02 ha dichiarato l'incostituzionalità di una legge della Provincia Autonoma di Bolzano che aveva stabilito quale beneficiaria del versamento dei sovracannoni la Provincia; con ciò ribadendo da un lato l'indisponibilità del diritto soggettivo delle popolazioni da parte del legislatore, segnatamente regionale; dall'altro lato l'attinenza della disciplina del sovraca-

none alla materia della finanza locale (di pertinenza cioè degli enti locali).

Il diritto delle popolazioni locali ad una parte delle risorse del proprio territorio, e segnatamente della risorsa acqua in quanto produttiva di energia, è perciò da ritenere non disponibile dal legislatore regionale, che non può stabilire che i proventi del sovracanone siano dirottati verso un ente diverso non direttamente rappresentativo delle comunità locali (Corte Cost. n. 533/02 cit.). E può ritenersi che neppure lo Stato con propria legge possa disporre di questo diritto delle popolazioni, avente natura di diritto civico di carattere patrimoniale. Esso potrebbe essere solamente oggetto di espropriazione, ex art. 42 Cost.; ma, come noto, i diritti di natura civica non sono espropriabili.

#### Sull'energia in cambio del sovracanone

La configurazione dei Consorzi BIM, come enti deputati alla gestione delle politiche della

# Approfondimenti

montagna connesse all'utilizzazione dei proventi "pagati" dai concessionari in corrispettivo all'utilizzo della risorsa idrica, ha trovato conferma nella l. n. 239/2004, sul riordino del settore energetico, la quale all'art. 1 comma 32 consente ai BIM di "cedere l'energia elettrica sostitutiva del sovracanone ai clienti idonei e all'Acquirente unico SpA, per la fornitura ai clienti vincolati".

Quindi i Consorzi BIM possono ricevere quote di energia prodotta dalle imprese concessionarie in luogo del sovracanone; e possono cedere tale energia agli utenti del mercato elettrico nazionale, direttamente ovvero attraverso l'Acquirente unico, diventando così soggetti del mercato elettrico nazionale.

La quantità di energia che il concessionario è tenuto a cedere al Consorzio deve essere commisurata all'importo del sovracanone. Cioè la cessione di energia in natura deve avvenire in quantità tale da pareggiare il valore del sovracanone non corrisposto, quantificato ai sensi dell'art. 1, comma 8, della l. n. 959/1953.

L'effettiva quantità di energia da cedere (fino alla corrispondenza del valore del sovracanone), va calcolata in funzione del costo di produzione dell'energia stessa da parte del concessionario e non del prezzo di mercato. Di ciò è conferma lo stesso art. 52 del vecchio T.U. n. 1775/1933, il quale stabiliva, infatti, che le ipotesi di mancato accordo tra concessionario e comune (o tra gli stessi comuni) circa la quantità ed il prezzo dell'energia da ripartire, avrebbe provveduto in via sostitutiva l'autorità statale, determinando tale riparto ed individuando il prezzo dell'energia "sulla base del costo" di produzione (v. parere in data 31.5.2007).

La cessione di energia ai Consorzi BIM sulla base del costo di produzione sopportato dal concessionario è in asse oltre che con il complessivo sistema legislativo, con la natura e la funzione del diritto stesso, che tende alla reintegrazione della perdita subita dalla comunità locale; come una sorta di corrispettivo per la



sottrazione della risorsa idrica agli scopi strettamente connessi alle esigenze delle popolazioni del territorio montano.

Lo scambio si attua tra due beni, intesi nella loro consistenza fisica e nella loro utilità specifica per la collettività: sottratta la risorsa idrica alle proprie esigenze, la comunità si vede restituita una certa quantità di energia da finalizzare (come lo sarebbe stata l'acqua) "al progresso economico e sociale delle popolazioni [alla] realizzazione di opere di sistemazione montana" (Corte Cost. cit. 533/2002 cit.); si comprende dunque il perché l'energia deve essere ceduta dal concessionario al Consorzio non al suo valore di mercato (che il Consorzio sperimenterà se e quando deciderà a sua volta di alienarla a terzi); ma al valore corrispondente al costo di produzione, cioè al costo sopportato dal concessionario per trasformare in energia (da restituire in kilowattora) la risorsa idrica (sottratta in litri).

Prof. Avv. Vincenzo Cerulli Irelli